
Decreto n. 1554 del 04-07-2025

OGGETTO: “Completamento Infrastruttura Area Industriale Di Saletti - Completamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria FOSSACESIA-CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti” (CUP E57H21009020006). Decreto di occupazione di urgenza ai sensi dell’Art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ss.mm.ii.).

Premesso che:

- con D.L. n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 3 agosto 2017 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, agli artt. 4, 5 e 5-bis sono state disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione e la regolamentazione delle “Zone Economiche Speciali”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottato dall’Italia in base al Regolamento 2021/241(UE), che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, ha dotato le ZES di fondi relativi alla Misura M5C3-11, Investimento 4, per un importo complessivo di Euro 630 Milioni;
- il D.M. n. 492 del 3 dicembre 2021 ha individuato i Commissari ZES quali “Soggetti Attuatori” di talune opere con i poteri e le facoltà previste dall’ art. 2, comma 2, del D.M. n. 492/2021 e dall’art. 4, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 91/2017, ed, in particolare, quest’ultimo a tal riguardo dispone che “*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze*”;

- ai sensi del D.M. n. 492 del 3 dicembre 2021, è stata assegnata al Commissario Straordinario del Governo per la ZES Abruzzo la realizzazione delle opere ex All. 2 ed in particolare, tra queste, l'opera: *“Completamento Infrastruttura Area Industriale Di Saletti - Completamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria FOSSACESIA-CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti”* (CUP E57H21009020006);
- il Commissario Straordinario del Governo per la ZES Abruzzo con determina n. 5/2023, prot. ZES n. 623 del 20 giugno 2023, di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economia, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dello stesso Ente, e trasmessa, unitamente alla copia del verbale, agli Enti partecipanti ed al RUP e con successiva Ordinanza commissariale n. 6/2023 del 22 giugno 2023, ha approvato il PFTE valido ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e del D.P.R. n. 327/2001, ivi compresa ogni determinazione ai fini della variante urbanistica e pubblica utilità;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara – Ufficio Provinciale - Territorio, previo incarico del Commissario Straordinario del Governo per la ZES Abruzzo, con atto esecutivo, prot. n. 41810 del 18 maggio 2023, ha determinato i più probabili valori di mercato dei terreni ubicati nel territorio del Comune di Fossacesia (CH), necessari per la realizzazione del progetto di *“Completamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria Fossacesia – Castel di Sangro e della piastra logistica di Saletti”*;
- con successivo atto esecutivo, prot. n. 74349 del 30 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha determinato i più probabili valori di mercato dei terreni ubicati nel territorio del Comune di Paglieta (CH), necessari per la realizzazione del progetto di *“Completamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria Fossacesia – Castel di Sangro e della piastra logistica di Saletti”*;
- il D.L. n. 124 del 19 settembre 2023, con cui è stata istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, ha trasferito le funzioni dei precedenti Commissari Straordinari delle singole ZES alla Struttura di Missione ZES;
- in attuazione del Piano Strategico della ZES Unica, con D.G.R. n. 541 del 09 settembre 2024 è stato approvato l'Accordo fra la Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo, per l'avvio della “Collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di governance” di cui al Capitolo XI (ZES Unica: percorso attuativo) del Piano Strategico ZES Unica;

- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 647 del 10 ottobre 2024, per i motivi in essa contenuti, ha approvato uno schema di Convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, proponendo all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo la formale sottoscrizione della Convenzione;
- la summenzionata Convenzione ha previsto principalmente che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo provveda all'attuazione delle attività tecniche e funzionali necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) nel territorio della Regione Abruzzo, con le funzioni specificamente indicate/delegate, previste all'art. 5 della medesima;
- in data 3 febbraio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990 ed in esecuzione delle summenzionate D.G.R. nn. 541/2024 e 647/2024, è stato sottoscritto un Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione ZES, la Regione Abruzzo e l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo per attività espropriativa, in riferimento all'intervento ex all. 2 del D.M. n. 492/2021, denominato “*Completamento Infrastruttura Area Industriale Di Saletti - Completamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria FOSSACESIA-CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti*” (CUP E57H21009020006);
- per l'effetto di tale Accordo, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 - Abruzzo agisce quale Ufficio Espropri della Struttura di Missione ZES Unica di Roma che ne è sprovvista per gli interventi di cui alle D.G.R. nn. 541/2024 e 647/2024 della Regione Abruzzo, per gli interventi della ex ZES Abruzzo, di cui al D.M. n. 492/2021;
- la Dichiarazione di Pubblica Utilità è stata resa definitivamente, confermando e convalidando ogni precedente atto procedurale del Commissario di Governo per la ZES Abruzzo, con provvedimento della Struttura di Missione della ZES UNICA giusta Determina n. 59294635 del 29.05.2025, con cui si è approvato il livello di progettazione definitivo/esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- con Pec del 14 marzo 2025, il RUP, l'Ing. Dario Melozzi, ha comunicato la conclusione positiva della fase di verifica del Progetto Esecutivo che è stato inviato alla Struttura di Missione della ZES Unica per la successiva approvazione;

- con Avviso di Avvio del Procedimento del 4 aprile 2025, pubblicato sul quotidiano di tiratura nazionale e locale “Il MESSAGGERO” del 4 aprile 2025, sul sito informatico della Struttura Di Missione della ZES Unica e dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 -Abruzzo e sull’Albo Pretorio dei Comuni di Fossacesia e Paglieta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonché, per gli effetti dell’art. 10, commi 5 e 6, del D.L. n. 91/2014 e degli artt. 7 e ss. della L. n. n. 241/1990, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera in oggetto, con conseguente apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio e Dichiarazione di Pubblica Utilità;
- con Determinazione n. 59294635 del 29.05.2025 a firma del Dirigente, Servizio III – Investimenti Pubblici, Ing. Pierluca Macchia, della Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita con prot. USR/RA n. 0227482/25 del 30.05.2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo delle “Opere di completamento infrastruttura area industriale ferroviaria Fossacesia – Castel di Sangro e della piastra logistica di Saletti” CUP E77H21011750006 – CIG 93743928FF, validato dal RUP con verbale del 21.05.2025;
- con la già citata Convenzione del 3 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 nonché ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. n. 91/2017 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, la Struttura di Missione della ZES UNICA ha disposto di individuare ed avvalersi dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 - Abruzzo, quale Ufficio per le Espropriazioni delle opere ZES, ex D.M. n. 492/2021 nella Regione Abruzzo, demandando allo stesso tutte le attività connesse al procedimento espropriativo;

Chiarito che l’art. 48 D.L. n. 77/2021, con cui si è svolta la fase di approvazione del progetto dell’opera pubblica, ha consentito che si procedesse all’aggiudicazione dei lavori e del servizio di progettazione congiunto esecutivo e definitivo;

Considerato che con il presente decreto si comunica ai destinatari il definitivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della Struttura di Missione ZES UNICA, in coerenza con il disposto normativo dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. nonché in conformità di quanto disposto dal Commissario Straordinario del Governo per la ZES Abruzzo con la Determina n. 5/2023, prot. ZES n. 623 del 20 giugno 2023, di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica nonché con la successiva Ordinanza

commissariale n. 6/2023, con prot. ZES n. 653 del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 4, comma 7-*quinques*, del D.L. n. 91/2017, di approvazione del PFTE;

Viste:

- la Relazione tecnico estimativa in atti, già acquisita dal Commissario Straordinario per il Governo per la ZES Abruzzo, trasmessa da questi alla Struttura di Missione ZES UNICA e per tramite di quest'ultima portata a conoscenza dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo, nella qualità di Ufficio Espropri in avvalimento, con la quale sono state determinate, da parte della Agenzia delle Entrate nel 2023, le indennità provvisorie di espropriazione e di asservimento spettanti ai proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione anche in relazione alle osservazioni che saranno mosse dai soggetti destinatari degli espropri;
- la Relazione giustificativa delle indennità di esproprio, unita al Piano particellare di esproprio, quest'ultimo allegato al progetto esecutivo approvato con il citato provvedimento della Struttura di Missione della ZES UNICA del 29.05.2025.

Preso atto che:

- le somme necessarie per la liquidazione delle indennità di esproprio rientrano nell'ambito dell'importo complessivo di Piano particellare e trovano capienza nel Quadro Economico dell'opera approvata con provvedimento della Struttura di Missione della ZES UNICA Determina n. 59294635 del 29.05.2025;
 - nel caso di specie, ai sensi dell'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, provvedimento motivato che determina in via provvisoria le indennità di espropriazione e/o asservimento e che dispone anche la occupazione anticipata dei beni immobili necessari in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50 e l'intervento è incluso in quelli previsti nel PNRR, Misura M5C3-11 Investimento 4 (termine finale per i lavori al 30.06.2025 salvo proroghe).
 - nel caso di specie l'urgenza è data anche dalla pendenza dei termini contrattuali per il contratto di progettazione congiunta all'esecuzione lavori da completarsi entro il 30.06.2026, salvo proroghe.
- Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di emanare, ai sensi del disposto dall'art. 22-bis, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 il provvedimento che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e/o asservimento e dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'intervento;
2. Di stabilire in via provvisoria l'indennità di esproprio e/o di servitù ed occupazione temporanea spettante ai proprietari dei beni immobili necessari alla realizzazione dei lavori dell'intervento denominato "*Completamento Infrastruttura Area Industriale Di Saletti - Completamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria FOSSACESIA-CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti*" (CUP E57H21009020006)", così come riportato nell'Allegato "A" (Fossacesia) ed "A/1" (Paglieta-Saletti), denominati "Prospetto determinazione indennità provvisoria di esproprio e/o asservimento" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 22-bis, l'occupazione anticipata, previa redazione dello stato di consistenza, in favore della Struttura di Missione ZES, delle aree descritte nei citati Allegati "A" ed "A/1", necessarie alla realizzazione dell'intervento in parola;
4. Che, ai sensi dell'art 22-bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento di occupazione d'urgenza, ai fini della immissione in possesso, sarà effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 24 e dovrà avere luogo entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di emanazione; il provvedimento, ai sensi dell'art. 22-bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto definitivo di esproprio nel termine di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001;
5. Che la notifica del presente decreto avverrà secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 327/2001; con il medesimo, si avvisano espressamente i proprietari del luogo, giorno e ora previsti per la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, secondo il seguente calendario: l'esecuzione del presente decreto, mediante immissione nel possesso dei beni e

redazione dei relativi verbali di consistenza, sarà effettuata il giorno 30 luglio 2025 e proseguirà nei giorni successivi dalle ore 9.00 in poi, con prosieguo fino al loro compimento (e comunque nel rispetto del termine di 20 giorni dalla ricezione dell'atto). Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto. Lo stato di consistenza ed il verbale d'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso d'assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. L'immissione in possesso si intenderà effettuata anche quando il bene continuerà ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;

6. Che i proprietari espropriandi, nel termine di **30 (trenta) giorni** successivi alla immissione in possesso, possono condividere l'indennità offerta, dichiarazione che è irrevocabile, ed avere pertanto diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà dell'immobile, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modello "Accettazione indennità", Allegato "B" al presente decreto;

Nello stesso tempo di **30 (trenta) giorni** successivi alla immissione in possesso, i proprietari, nel caso di non condivisione della indennità offerta, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, anche attraverso la compilazione (inserendo il prezzo di cessione proposto dal privato) e sottoscrizione del Modello "Accettazione indennità", Allegato "B" al presente decreto. A seguito della presentazione delle osservazioni, l'Autorità si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria;

In caso di silenzio, l'indennità si intende rifiutata e verrà disposto il deposito della stessa presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti);

Nei **successivi 20 (venti) giorni, ovvero nei 50 (cinquanta) giorni** successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, gli espropriandi hanno inoltre la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, nominando se del caso il proprio tecnico di fiducia, qualora intendano avvalersi del suddetto collegio. Le spese per la nomina dei tecnici saranno poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non

supera in aumento il decimo e, negli altri casi, poste a carico del beneficiario dell'esproprio. Qualora il proprietario non dia tempestiva comunicazione, questa Autorità Espropriante chiederà la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri istituita ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

Tutte le istanze dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo

(per conto della Struttura di Missione della ZES Unica)

Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L'Aquila

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

oppure in alternativa alla

Struttura di Missione per la ZES UNICA

Via della Ferratella in Laterano, 51, 00184 - Roma

7. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, nella misura di un dodicesimo di quanto è dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, di un dodicesimo di quella annua;
8. L'occupazione temporanea delle aree non soggette ad espropriazione avrà la durata presunta di 12 (dodici) mesi e la relativa indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, verrà liquidata al termine dell'occupazione, salvo proroga del termine di conclusioni lavori;
9. Il rimborso forfettario per la ripresa colturale delle aree soggette a servitù verrà liquidato alla riconsegna delle superfici occupate;
10. In sede di stato di consistenza verranno valutati eventuali opere o manufatti legittimamente realizzati ed eventuali essenze arboree non incluse nell'indennità provvisoria, senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la Comunicazione dell'avvio del procedimento, così come previsto dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001. Il proprietario, comunque, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio all'opera da realizzare;

11. Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, in caso di espropriazione, al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata;
- Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, qualora le aree oggetto di espropriazione sono coltivate dal fittavolo coltivatore diretto, da almeno 1 (uno) anno prima della data di Dichiarazione di Pubblica Utilità, al titolare del contratto di affitto agrario, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetterà un'indennità aggiuntiva in misura pari al Valore Agricolo Medio, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata;
- Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio di un terreno ubicato all'interno delle zone omogenee tipo A, B, C e D a chi non eserciti una impresa commerciale, sono soggette alla ritenuta del venti per cento a titolo di imposta;
- Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, in caso di accettazione dell'indennità provvisoria di un'area legalmente edificabile, l'indennità è aumentata del dieci per cento;
12. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 53 D.P.R. n. 327/2001, avverso il presente decreto, può essere proposto Ricorso al competente organo di giurisdizione amministrativa entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica, fermo restando, ai sensi degli artt. 53, comma 2 e art. 54 del D.P.R. n. 327/2001, la giurisdizione ordinaria per controversie riguardanti la determinazione della indennità;
13. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo del Committente ai sensi del D.L. n. 33/2013 e ss.mm.ii e, per estratto, sul BURAT.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo (Re.P.E.)

Dott. Vincenzo Rivera

(firmato digitalmente)